

Pubblicato il 03/10/2018

Sent. n. 1256/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2005, proposto da: Moscatelli Luciano e Moscatelli Roberto, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio Luca Alberto Arinci in Firenze, piazza Cesare Beccaria, 7;

contro

Comune di Sovicille, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Golini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Gino Capponi 26; Regione Toscana non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) dell'atto n. prot. 18287 del 28.10.2004 ricevuto il 03.11.2004, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sovicille negava la concessione edilizia in sanatoria richiesta ex art. 37 L.R. 52/1999 "per la realizzazione di un piazzale imbrecciato e recintato in loc. Sant'Anna";

B) dell'art. 15 comma 2 della "Variante alla normativa del territorio aperto" del Comune di Sovicille che consente di poter realizzare solo "recinzioni temporanee con pali in legno e rete a maglia sciolta opportunamente schermata con elementi vegetazionali di essenze diverse fra loro ma in armonia con quelle esistenti"; nonché di ogni provvedimento sia comunale che, eventualmente, regionale, di adozione ed approvazione della stessa;

C) del parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 27.10.2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sovicille;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 settembre 2018 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Sovicille aveva emesso l'ordinanza impugnata in conseguenza del verbale di accertamento del Comando Vigili Urbani che aveva rilevato la realizzazione da parte della società intestata ai due ricorrenti di un piazzale con materiale inerte adibito ad uso deposito materiali vari ed attrezzature.

La zona ove era avvenuto l'accertamento era classificata come agricola e il piazzale non aveva una finalità omogenea ed era stato realizzato senza concessione edilizia.

I ricorrenti presentarono una richiesta di accertamento di conformità per sanare il piazzale utilizzato come parcheggio degli automezzi della società durante la notte o nei momenti di mancato uso degli stessi e per depositarvi anche qualche attrezzo.

Il piazzale aveva sostituito parzialmente l'orto ivi esistente ed era stato realizzato spargendo della ghiaia sul terreno.

Il Comune non aveva accolto l'istanza in quanto il terreno aveva una prevalente finalità agricola e la recinzione non rispettava i canoni indicati nell'art. 15, comma 2, N.T.A.

I primi due motivi di ricorso denunciano un difetto di motivazione poiché non viene indicata la disposizione violata nel diniego di sanatoria né può farsi riferimento all'art. 41 NTA, citato nel precedente ordine di demolizione, poiché il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 64/1995, ha adottato una specifica normativa per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola che ha sostituito alcuni articoli delle NTA tra cui il 41.

La mancanza di un chiaro riferimento normativo ha impedito l'esercizio del diritto di partecipazione procedimentale dei ricorrenti.

Il terzo motivo contesta il generico riferimento al contrasto con la normativa vigente in quanto nelle zone a prevalente funzione agricola non possono sorgere insediamenti residenziali addensati o produttivi o commerciali o direzionali, ma non è vietato qualsiasi tipo di intervento. A tal fine venivano citati precedenti giurisprudenziali che avevano ritenuto compatibili con la classificazione agricola del terreno la realizzazione di piazzali per il parcheggio di mezzi.

Il quarto motivo lamenta il divieto di realizzare una recinzione con modalità diverse da quelle prevista dalla norma in merito delle NTA soprattutto perché ha stabilito che le stesse debbano essere temporanee entrando così in contrasto con il diritto del proprietario di recintare il proprio fondo in maniera permanente ex art. 841 c.c.

Il Comune di Sovicille si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La censura esposta nei primi due motivi è riscontrabile dall'esame dei provvedimenti impugnati: infatti nella prima ordinanza di remissione in pristino si fa un mero riferimento all'art. 41 N.T.A. del PRG comunale che però è stato sostituito dalla normativa contenuta nella Variante alla normativa del territorio aperto; nel diniego di accertamento di conformità in sanatoria non vi è alcun riferimento alla norma che giustifica il diniego dell'accertamento richiesto.

Il terzo motivo affronta la questione sostanziale della presunta incompatibilità dell'intervento operato creando l'area di parcheggio con la normativa urbanistica.

Il Collegio osserva come non sussista una pregiudiziale incompatibilità tra la destinazione agricola di un'area e la sua utilizzazione a parcheggio: la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare che la destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvi motivi incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna (ex multis TAR Veneto 1108/2002 e 1952/2000, Consiglio di Stato 3178/2001, 3818/2012, 6874/2010). Inoltre l'intervento effettuato dai ricorrenti non sembra aver operato una significativa mutazione dei luoghi essendosi limitato allo spargimento di ghiaia sul terreno facilmente rimuovibile con ripristino di una funzionalità agricola; pertanto può considerarsi un'opera che non richiedeva la concessione edilizia, ma che poteva essere effettuata all'epoca con semplice D.I.A.

Infine l'ultima censura riguarda i limiti apposti alla possibilità di effettuare la recinzione della proprietà da parte del Comune che impone che la recinzione sia temporanea e per questa ragione richiede l'uso di pali in legno.

La realizzazione di una recinzione, consistente in una rete metallica ancorata a paletti di ferro zincato, rientra nell'attività di edilizia libera non soggetta al rilascio di preventivo titolo edilizio

La posa di recinzione - manufatto essenzialmente destinato a delimitare una determinata proprietà proprio allo scopo di separarla dalle altre, di custodirla e di difenderla da intrusioni - è solo diretta a

far valere lo ius excludendi alios che costituisce il contenuto tipico del diritto dominicale, e persino la presenza di un vincolo dello strumento pianificatorio non può incidere di per sé negativamente sulla potestà del dominus di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo ai sensi dell'art. 841 c.c.

Il Comune non può, pertanto, stabilire che la recinzione debba avere una carattere temporaneo né imporre particolari modalità esecutive che non siano giustificate da esigenze paesaggistiche che nel caso di specie non sono state evidenziate.

I provvedimenti impugnati debbono essere in conclusione annullati, ma trattandosi comunque di un'ipotesi derogatoria al generale divieto di interventi non connessi ad un uso agricolo del territorio in zona E, possono compensarsi le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che va restituito ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

L'ESTENSORE

Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE

Riccardo Giani

IL SEGRETARIO